



NUMERO SPECIALE 2 2019
25 MARZO 2019

L'accertamento dell'età dei minori
stranieri non accompagnati: quali
garanzie? Un'analisi comparata e
interdisciplinare

di Simone Penasa

Ricercatore a t.d. di Diritto pubblico comparato
Università degli Studi di Trento



L'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati: quali garanzie? Un'analisi comparata e interdisciplinare

di Simone Penasa

Ricercatore a t.d. di Diritto pubblico comparato
Università degli Studi di Trento

Sommario: **1.** Le ragioni della centralità della questione: la misura empirica e normativa del fenomeno. **2.** Il quadro giuridico: dalla dimensione europea a quella statale. **3.** Il dato giurisprudenziale: il ruolo delle corti in prospettiva comparata. **4.** La sfida dell'effettività e la centralità delle garanzie tecniche e procedurali.

1. Le ragioni della centralità della questione: la misura empirica e normativa del fenomeno

L'accertamento dell'età di una persona (*age assessment*) può essere definito quale «the process by which authorities seek to establish the chronological age or range of age of a person in order to establish whether an individual is a child or an adult»¹. Tale processo può assumere rilievo giuridico in ambiti molto diversi, tra i quali negli ultimi anni è venuto ad assumere una particolare centralità quello della determinazione dell'età delle persone che, dichiarandosi minori di età, presentano o esprimono la volontà di presentare una domanda di protezione internazionale, una volta raggiunto il territorio di uno Stato terzo rispetto a quello di cittadinanza o residenza (o transito, cfr. la Libia).

In tale contesto, la fase – e le concrete modalità attraverso le quali si svolge – dell'accertamento dell'età della persona richiedente asilo può risultare problematica dal punto di vista tecnico-procedurale e decisiva dal punto di vista normativo, alla luce delle molteplici conseguenze in termini di tutele che ne possono derivare. Inoltre, le caratteristiche stesse del fenomeno migratorio contribuiscono a sancirne la centralità, oltre che la complessità.

Le statistiche relative alla registrazione a fini civili delle nascite nei Paesi di provenienza delle persone richiedenti asilo in Unione europea rivelano infatti tassi diffusi molto bassi, tanto relativamente alla data di nascita quanto alla vera e propria dichiarazione dei registri dello stato civile, spesso carenti o inesistenti in tali aree geografiche. Secondo i dati richiamati dall'EASO nella seconda edizione della *Practical Guide on Age Assessment* (2018), nel periodo 2003-2007 meno del 10% dei Paesi africani hanno certificato il

¹ EASO, *Practical Guide on Age assessment*, II ed., 2018, p. 65. Cfr. anche Fundamental Rights Agency, *Handbook on European Law relating to the Rights of the Child*, 2018, pp. 166 ss.

numero totale delle nascite, percentuale bassa in assoluto e ancor più rilevante se confrontata con quella che caratterizza i Paesi europei (90%)². Inoltre, anche dove previste e assicurate, le modalità di registrazione subiscono una elevata variabilità nei diversi contesti nazionali: ad esempio, in Somalia unicamente il 3% dei bambini sotto i cinque anni sono registrati al momento della nascita, mentre in Afghanistan tale valore raggiunge il 37%³. Tale ultimo dato subisce però una significativa diminuzione – raggiungendo un valore ricompreso tra il 6 e il 10% – con riferimento ai minori nati 14-18 anni fa, rappresentando quest’ultima una fascia particolarmente significativa di minori non accompagnati a livello europeo⁴. A livello globale, quasi 230 milioni di bambini sotto i cinque anni non sono mai stati registrati; di questi, il 59% vivono in Asia e il 37% in Paesi dell’Africa sub-sahariana⁵. Pertanto, questo dato strutturale aumenta la difficoltà, dovuta alle spesso drammatiche modalità di svolgimento del viaggio verso l’Europa, o l’oggettiva impossibilità *ab origine* di recare e produrre documenti affidabili in grado di certificare la data di nascita e la stessa identità del migrante nel momento del primo contatto con le autorità nazionali del Paese di arrivo, facendo di conseguenza sorgere in queste ultime l’esigenza di verificare attraverso altre modalità e procedure, alternative a quelle basate su prove esclusivamente documentali, l’identità e l’età dei richiedenti protezione internazionale.

A tale dato oggettivo si affianca, secondo un trend costantemente crescente che ha conosciuto un deciso rallentamento solo a partire dal 2018, l’ulteriore elemento delle dimensioni quantitative del fenomeno migratorio verso l’Europa e, al suo interno, della presenza di minori non accompagnati. Secondo le statistiche pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella prima metà del 2017⁶ erano 18.486 i minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio italiano, con un trend di crescita esponenziale rispetto al medesimo periodo degli anni precedenti (+ 33,6% rispetto al 2016; + 106% rispetto al 2015). Di questi, evidenziandosi un dato fondamentale ai fini del presente scritto, almeno il 60% risultava collocabile in una fascia di età vicina ai 18 anni (il 7,1% inferiore ai 15 anni). Anche in relazione alle domande di protezione internazionale presentate, il numero è quasi raddoppiato nei primi due quadrimestri del 2017 (5.960) rispetto al 2016 (3.181). Nel corso del 2018, in linea con la progressiva diminuzione degli arrivi, le domande presentate da minori stranieri non accompagnati si sono

² EASO, *Practical Guide on Age assessment*, *op. cit.*, p. 16.

³ G. NOLL, *Junk Science? Four Arguments against the Radiological Age Assessment of Unaccompanied Minors Seeking Asylum*, in *International Journal of Refugee Law*, 2/2016, p. 237.

⁴ EASO, *Practical Guide on Age assessment*, *op. cit.*, p. 16.

⁵ M.A. KENNY – M. LOUGHRY, *Addressing the limitations of age determination for unaccompanied minors: A way forward*, in *Children and Youth Services Review*, 92, 2018, p. 17.

⁶ Report di monitoraggio sui Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), 31 agosto 2017.

sostanzialmente dimezzate rispetto al 2017 (3.676 rispetto a 9.782), confermandosi al contempo il dato secondo cui la maggior parte dei minori accolti ha un'età compresa tra 16 e 17 anni⁷.

A fronte di tali dimensioni e caratteristiche del fenomeno, è necessario introdurre ulteriori elementi di complessità, tanto normativa quanto tecnica. Infatti, a fronte dell'incertezza derivante dalla spesso carente documentazione a disposizione, le autorità nazionali tendono ad integrare gli elementi di prova documentale con elementi di altra natura, fino a prevedere l'utilizzo di metodi e parametri di natura medica finalizzati a determinare l'età del minore richiedente asilo. Alla luce delle esperienze maturate, sono tre gli approcci principali all'accertamento dell'età⁸: un approccio «*non-medical*», nel quale si svolge una valutazione della documentazione esistente, una valutazione visiva basata sulle caratteristiche fisiche della persona e un colloquio che fornisce una narrazione relativa alla vita e alle condizioni della persona⁹; un approccio «*medical*», nel quale si prevede una valutazione fisica e radiografica (con diverse tecniche impiegabili); infine, un approccio di tipo multidisciplinare, o olistico, basato sull'integrazione delle informazioni ottenute attraverso l'approccio medico e quello non medico e sul metodo della collaborazione interdisciplinare quale condizione necessaria a garantire un risultato adeguato alla tutela dei diritti dei soggetti vulnerabili coinvolti.

I metodi utilizzati e le modalità di svolgimento dell'accertamento dell'età assumono una particolare rilevanza sia rispetto alla capacità di garantire risultati tecnicamente attendibili e affidabili, sia di assicurare il rispetto effettivo delle garanzie – sia sostanziali che procedurali – che devono essere riconosciute all'interno della procedura a soggetti particolarmente vulnerabili. In tal senso, dal punto di vista della affidabilità delle tecniche utilizzate, all'interno della comunità scientifica vengono contestate in modo diffuso tanto l'accuratezza quanto l'attendibilità dei metodi di tipo medico, non esistendo – allo stato delle attuali conoscenze scientifiche – nessuna tecnica di accertamento dell'età in grado di fornire risultati esatti sull'età cronologica, in quanto ogni metodo ha un margine di errore che non può essere eliminato, essendo soggetto a una serie complessa di variabili di diversa natura (biologica, sociale, etnica, culturale, fenotipica)¹⁰. Oltre al margine di errore, intrinseco alla procedura, si evidenzia una rilevante percentuale

⁷ Report di monitoraggio sui Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), dicembre 2018, p. 20.

⁸ EASO, *Practical Guide on Age assessment*, op. cit., pp. 39 ss.

⁹ Sull'importanza della valutazione basata sulla narrazione, A.I. VASKA – J. BENSON – J.A. ELIOTT – J. WILLIAMS, *Age determination in refugee children: A narrative history tool for use in holistic age assessment*, in *Journal of Paediatrics and Child Health*, 52, 2016, pp. 523-528.

¹⁰ *Ex plurimis*, G. NOLL, *Junk Science? Four Arguments against the Radiological Age Assessment of Unaccompanied Minors Seeking Asylum*, op. cit.; FRA, *Age assessment and fingerprinting of children in asylum procedures. Minimum age requirements concerning children's rights in the EU Age assessment and fingerprinting*, 2018, p. 10; M. TISÈ – L. MAZZARINI et al., *Applicability of Greulich and Pyle method for age assessment in forensic practice on an Italian sample*, in *International Journal of Legal Medicine*, 125, 2011, p. 413; J. MOYERSON, *Minori non accompagnati: l'articolata ed ostica questione dell'accertamento dell'età*, in *Minorigiustizia*, 3/2017, p. 89.

di errori nella valutazione, i quali possono dipendere dall'esperto che svolge gli accertamenti o dai parametri utilizzati¹¹. Risulta pertanto non corretto dal punto di vista scientifico e irragionevole, oltre che illegittimo alla luce delle conseguenze sullo status della persona derivanti dalla attribuzione della minore o maggiore età, dal punto di vista giuridico ricondurre un esito certo ad una procedura che si fonda sull'utilizzo di metodi intrinsecamente probabilistici¹².

Alla luce della ineliminabile variabilità dei metodi scientifici in tale ambito, gli standard internazionali affermano l'opportunità di applicare un approccio interdisciplinare od olistico, che non si concentri esclusivamente sulla determinazione dell'età cronologica ma adotti una prospettiva globale, capace di prendere in considerazione fattori diversi, fisici, psicologici, relativi al grado di sviluppo, ambientali e culturali¹³.

Pur aderendo, come peraltro pare avvenire in modo sempre più ricorrente a livello nazionale, alla opzione di adottare tale ultimo approccio, tenuto conto della diversa natura degli elementi utilizzati e della compresenza di diverse competenze, è stata rilevata la necessità di identificare, anche all'interno di una procedura multidisciplinare e olistica, in modo predeterminato e prevedibile quegli elementi che possano essere oggetto di valutazione e quale rilievo debba essere attribuito a ciascuno¹⁴. A tal fine, a livello internazionale, viene raccomandato che tali procedure siano disciplinate in modo organico a livello legislativo¹⁵.

2. Il quadro giuridico: dalla dimensione europea a quella statale

Come emerge in modo esplicito da documenti e report internazionali¹⁶, i diversi ordinamenti nazionali nel contesto europeo adottano discipline giuridiche molto differenziate, tanto rispetto alla fonte utilizzata (legislativa, regolamentare, o latamente amministrativa¹⁷) quanto rispetto alle modalità e alle tecniche impiegabili all'interno della procedura di accertamento dell'età.

¹¹ P. MOSTAD – F. TAMSEN, *Error rates for unvalidated medical age assessment procedures*, in *International Journal of Legal Medicine*, 133, 2019, pp. 613-623.

¹² J. MOYERSON, *Minori non accompagnati: l'articolata ed ostica questione dell'accertamento dell'età*, *op. cit.*, p. 89.

¹³ Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons, *Child-friendly age assessment for unaccompanied migrant Children*, Consiglio d'Europa, Doc. 14434, 31 ottobre 2017, p. 12.

¹⁴ M.A. KENNY – M. LOUGHRY, *Addressing the limitations of age determination for unaccompanied minors: A way forward*, *op. cit.*, p. 18.

¹⁵ Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons, *Child-friendly age assessment for unaccompanied migrant Children*, *op. cit.*, p. 12.

¹⁶ AIDA, *The concept of vulnerability in European asylum procedures*, European Council of Refugees and Exiles, 2017, p. 35.

¹⁷ Ad hoc Committee for the Rights of the Child (CAHENF), *Age assessment: Council of Europe member states' policies, procedures and practices respectful of children's rights in the context of migration*, report, Consiglio d'Europa, 2017, p. 37.

In particolare, dal punto di vista delle garanzie formalmente previste, viene affermato il principio secondo cui metodi di accertamento basati su elementi di natura medico-scientifica (osservazionale o mediante strumenti radiografici, principalmente del distretto mano-polso o dell'arcata dentale) possono essere utilizzati in modo solo eventuale e comunque solo quando gli altri metodi non abbiano consentito di raggiungere un esito certo e affidabile: pertanto il metodo medico-scientifico dovrebbe essere considerato, alla luce degli standard internazionali e nazionali (sanciti anche esplicitamente a livello legislativo), quale “ultima risorsa”, eventuale e comunque non decisivo *ex se*, alla luce della richiamata variabilità degli esiti¹⁸. In tal senso, la scelta politica di assicurare rango legislativo alla disciplina in materia rappresenta indubbiamente una garanzia essenziale. Ciò può infatti consentire una significativa riduzione dell'ambito discrezionale delle scelte – tanto nell'*an* quanto nel *quomodo* – operate dalla pubblica amministrazione in tale fase, riconoscendo al contempo una funzione garantista centrale della giurisdizione, sia nel momento della autorizzazione allo svolgimento dell'accertamento sia in quello dell'eventuale ricorso avverso gli esiti del medesimo.

Le considerazioni da ultimo svolte assumono un rilievo ancora maggiore alla luce dello scollamento tra livello normativo e prassi concretamente adottate che caratterizza tale contesto¹⁹. Infatti, la tendenza comune sembra convergere verso un utilizzo prevalente – in alcuni casi esclusivo – di metodi di natura medico-scientifica, anche quando a livello legislativo si afferma la natura solo residuale e comunque non decisiva dei medesimi.

Tale tendenza si pone in contrasto con i principi che in materia sono ricavabili dal livello internazionale ed europeo. Da un lato, infatti, le fonti pattizie internazionali sanciscono due principi che devono orientare l'azione delle autorità nazionali, tanto legislative quanto amministrative, nella disciplina ed esecuzione delle procedure di accertamento dell'età dei minori non accompagnati richiedenti asilo: il *best interest* del minore e il beneficio del dubbio a favore di quest'ultimo, i quali orientano verso una selezione delle tecniche e caratteristiche di svolgimento delle procedure che siano, da un lato, *child-friendly* e adeguate alle caratteristiche della persona oggetto di accertamento (NOTA) e che assicurino, dall'altro lato, una presunzione di minore età nel caso persistano dubbi relativi alla concreta età cronologica della persona²⁰. Come noto, il principio del *best interest of the child* viene sancito anche dall'art. 24, secondo comma, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, secondo cui «in tutti gli atti relativi ai bambini, siano

¹⁸ FRA, *Age assessment and fingerprinting of children in asylum procedures*, *op. cit.*, p. 10.

¹⁹ AIDA, *The concept of vulnerability in European asylum procedures*, *op. cit.*, p. 36.

²⁰ Sul punto, E. DI NAPOLI, *Riflessioni a margine della «nuova» procedura di accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato ai sensi dell'art. 5 della l. 47/2017*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 3/2017, in particolare pp. 4-9.

essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente».

A livello di diritto derivato, rilevano l'art. 25, quinto comma, della Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, da un lato, e la Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, in particolare l'art. 13, secondo comma.

Oltre a riaffermare il principio fondamentale del *best interest of the child*, le direttive citate forniscono indicazioni agli Stati membri relativamente alle modalità di svolgimento delle procedure di accertamento dell'età. Secondo l'art. 25, quinto comma, della citata direttiva 2103/32/UE, gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare l'età del minore quando sussistano "dubbi" relativi all'età; tuttavia, confermando il *favor* per la presunzione della minore età, nel caso i dubbi persistano il richiedente deve essere considerato un minore. Da tale disposizione sembra possibile derivare pertanto una gerarchia tra metodi non-medici e metodi medici di accertamento dell'età, all'interno della quale ai secondi viene attribuita natura solo eventuale e comunque non esclusiva²¹.

Rispetto alle modalità di svolgimento degli accertamenti medici, la direttiva individua alcuni principi e garanzie che vincolano gli Stati membri, prevedendo che il minore non accompagnato sia informato prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, della possibilità che la sua età possa essere determinata attraverso una visita medica, comunicando in particolare il tipo di visita previsto, le possibili conseguenze dei risultati ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale e quelle derivanti da un eventuale rifiuto di sottoporsi alla visita. Si prevede inoltre che il minore, ed eventualmente il suo rappresentante, esprimano il proprio consenso allo svolgimento dell'accertamento medico e che, rispetto agli effetti della procedura all'interno della complessiva procedura di richiesta di protezione internazionale, si chiarisce che la eventuale decisione di respingere la domanda di protezione internazionale di un minore non accompagnato che ha rifiutato di sottoporsi a una visita medica non sia motivata unicamente da tale rifiuto.

La direttiva 2011/36/UE riguarda nello specifico i minori vittime di tratta e individua nell'interesse superiore del minore il parametro fondamentale che deve orientare l'applicazione delle misure prevista da tale fonte (art. 13, primo comma). Riconoscendo la speciale protezione che deve essere assicurata a tale categoria di individui particolarmente vulnerabili, il medesimo articolo chiama gli Stati a provvedere

²¹ AIDA, *The concept of vulnerability in European asylum procedures*, op. cit., p. 35.

«affinché, ove l'età della vittima della tratta di esseri umani risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, detta persona sia considerata minore al fine di ottenere accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione» (art. 13, secondo comma) garantiti dalla direttiva (in particolare, artt. 14 e 15). Viene pertanto confermato il criterio della presunzione della minore età nel caso sussistano o persistano dubbi anche all'esito degli accertamenti effettuati, rispetto alle modalità dei quali peraltro la direttiva citata non prevede criteri o modalità specifiche, lasciando agli Stati un margine di discrezionalità, l'esercizio del quale viene comunque orientato dall'affermazione del principio del superiore interesse del minore e della presunzione di minore età.

Il richiamo dell'art. 13, secondo comma, della direttiva 2011/36/UE consente di evidenziare un ulteriore elemento di rilevanza delle specifiche modalità ed effetti dell'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati: la natura multidimensionale degli effetti potenzialmente derivanti dall'esito di tale procedura, i quali possono incidere a più livelli sulla situazione giuridica della persona che vi sia sottoposta²². Infatti, l'esito della procedura, anche alla luce del momento nel quale viene effettuato, può comportare: l'esclusione del presunto minore dalle speciali condizioni di accoglienza previste per tale categoria di soggetti vulnerabili a livello tanto europeo quanto nazionale; l'esito della procedura di riconoscimento di forme di protezione internazionale, nel caso in cui la mancata conferma della minore età a seguito dello svolgimento dell'accertamento incida sulla successiva valutazione della credibilità della persona; la limitazione della libertà personale, sia nel caso in cui la persona richiedente asilo minore di età sia soggetta a casi, condizioni e tempi di trattenimento diversi e più garantisti, sia nel caso di trattenimento o detenzione per condizione di irregolarità di una persona di cui si presume la maggiore età ma rispetto alla quale non sia stato predisposto, o sia predisposto in ritardo o in modo inaccurato, l'accertamento dell'età.

I possibili effetti negativi in termini di livelli di tutela garantiti ai minori stranieri non accompagnati che abbiano presentato domanda di protezione internazionale in caso di mancato o carente accertamento dell'età e, in particolare, mancata attuazione delle garanzie comunque previste a livello internazionale ed europeo (*best interest* e presunzione della minore età), emergono, oltre che dal sintetico elenco appena proposto, dall'analisi della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (EDU). Pur all'interno di una non copiosa giurisprudenza sul punto, sono due i filoni giurisprudenziali che assumono particolare rilievo, pur non riguardando esclusivamente la questione dell'accertamento dell'età: da un lato, le garanzie in caso di detenzione di minori stranieri non accompagnati; dall'altro lato, le speciali condizioni di accoglienza che gli Stati devono garantire a tale categoria di persone.

²² FRA, *Age assessment and fingerprinting of children in asylum procedures*, *op. cit.*, p. 10.

Nel caso *Mahamed Jama c. Malta*²³, la ricorrente, dopo avere fatto irregolarmente ingresso nello Stato e aver presentato domanda di protezione internazionale adducendo la sussistenza della minore età (sedici anni), viene detenuta nelle more della conclusione della procedura di accertamento dell'età. Relativamente alla durata della procedura di accertamento dell'età, durante la quale la ricorrente permane in condizione di detenzione, la Corte EDU prende in considerazione il numero di casi che le autorità nazionali hanno dovuto gestire nel periodo di tempo rilevante, al fine di comprendere se la durata fosse compatibile con il comportamento in buona fede dello Stato, e quindi ragionevole (§ 147). Alla luce di un numero limitato di richiedenti protezione che hanno dichiarato di essere minori di età nel periodo considerato (meno del 10% del totale delle domande), la Corte ritiene non giustificato il periodo di tempo trascorso per la definizione della procedura di accertamento dell'età (sette mesi; § 148); tuttavia, pur esprimendo tale riserva relativamente alla durata della procedura, la Corte ritiene compatibile con le finalità espresse dal primo comma, lettera f), dell'art. 5 CEDU (prevenire un ingresso non autorizzato), la detenzione della ricorrente, tenuto conto anche del fatto che l'esito della procedura ha dimostrato la maggiore età di quest'ultima. Pertanto, il ritardo nella definizione della procedura, per quanto deplorabile («*regrettable*»), non risulta incompatibile con il citato articolo della CEDU, in quanto strettamente connesso alle finalità perseguite attraverso la detenzione (§ 150). In tal caso, pertanto, la Corte EDU sembra avere svolto una valutazione retrospettiva dell'applicabilità al caso dei richiamati principi del *best interest of the child* e della presunzione della minore età in caso di dubbio, in un caso nel quale da ciò sono derivate conseguenze sul piano della libertà personale della richiedente protezione internazionale: dal momento che la procedura ha sancito la maggiore età della persona, l'eccessiva durata dell'accertamento, anche se connessa allo stato di detenzione di una persona che aveva dichiarato di essere minore d'età, risulta compatibile con le garanzie derivanti dalla CEDU.

In un caso successivo (*Abdullahi Elmi e Aweys Abubakar c. Malta*²⁴), i ricorrenti contestano il fatto di essere stati detenuti, nonostante avessero dichiarato la minore età e che successivamente la minore età sia stata confermata anche all'esito della procedura di accertamento. Nel determinare la sussistenza di una violazione dell'art. 5, primo comma, lettera f), CEDU, la Corte, sulla base delle concrete circostanze del caso, in particolare alla eccessiva durata della procedura e al ritardo con il quale i ricorrenti sono stati rimessi in libertà in quanto soggetti vulnerabili all'esito della procedura che per entrambi aveva confermato la minore età (§ 145), ritiene che il comportamento delle autorità nazionali faccia sorgere seri

²³ Corte europea dei diritti dell'uomo, V sezione, sentenza del 26 novembre 2015, ricorso n. 10290/13, *Mahamed Jama v. Malta*.

²⁴ Corte europea dei diritti dell'uomo, IV sezione, sentenza del 22 novembre 2016, ricorsi n. 25794/13 e 28151/13, *Abdullahi Elmi and Aweys Abubakar v. Malta*.

dubbi relativamente alla buona fede del loro comportamento, soprattutto rispetto ai ritardi successivi all'espletamento della procedura di accertamento dell'età (§ 146). Richiamando un elemento ulteriore che risulta essenziale nel contesto qui analizzato, la Corte EDU sottolinea quindi la totale assenza di qualsiasi garanzia procedurale per i ricorrenti, i quali, da un lato, non avevano ancora ricevuto una comunicazione scritta dell'esito della procedura nel momento della presentazione del ricorso alla Corte EDU (§ 19), permanendo in stato di detenzione, e, dall'altro lato, non avevano avuto a disposizione alcun rimedio giurisdizionale effettivo attraverso cui ricorrere contro la loro ingiusta detenzione (§ 123).

Infine, la Corte EDU è stata chiamata a valutare, in un caso relativo alle condizioni di accoglienza di minori stranieri non accompagnati, la compatibilità delle tecniche utilizzate all'interno della procedura di accertamento dell'età da parte delle autorità italiane (*Darboe e Camara c. Italia*²⁵). L'affidabilità della procedura risulta decisiva ai fini della soluzione della questione, dal momento che il governo italiano fonda la legittimità della decisione di avere accolto i due ricorrenti all'interno di una struttura non riservata ai minori, contrariamente a quanto previsto per tale categoria di soggetti tanto a livello europeo quanto nazionale (d.lgs. 142/2015), sulla determinazione della maggiore età dei medesimi, alla luce di una valutazione di natura medica (nel caso di specie, la radiografia della mano²⁶). Come anticipato in termini teorici, quindi, la procedura di accertamento dell'età risulta decisiva al fine di qualificare lo status della persona richiedente protezione internazionale, essendo quindi necessaria la valutazione della attendibilità delle tecniche concretamente utilizzate.

La Corte, nel ritenere sussistenti nel caso di specie i presupposti ex art. 39 CEDU in materia di misure *ad interim*, ha ordinato al governo italiano di trasferire i ricorrenti in strutture adeguate, assicurando loro le condizioni d'accoglienza conformi alle norme di diritto interno e internazionale in materia di protezione dei minori non accompagnati, ritenendo che non vi fossero elementi sufficienti ad escludere la minore età dei ricorrenti e che non fosse stata ancora adottata alcuna misura di tutela dei medesimi. In via precauzionale, quindi, la Corte EDU ha applicato gli standard internazionali richiamati nel presente scritto, anche se non si è ancora pronunciata sul merito dei rilievi proposti dai ricorrenti relativi alle modalità di accertamento dell'età da parte delle autorità nazionali, che si sono concentrati in particolare su:

a) la mancata indicazione del margine di errore associabile alla tecnica utilizzata (radiografia della mano), pur in presenza di una norma interna che richiede l'applicazione della presunzione della minore età nel caso in cui tale margine sia superiore a due anni;

²⁵ *Darboe e Camara c. Italia*, ricorso n. 5797/17, comunicato il 14 febbraio 2017.

²⁶ E. ROZZI, *L'accertamento dell'età e l'accoglienza dei minori non accompagnati all'esame della Corte Edu*, in *Minorigiustizia*, 3/2017, p. 226.

- b) l'accertamento dell'età si basa esclusivamente sui risultati della radiografia della mano dei richiedenti, mentre si richiede un approccio multidisciplinare in cui i risultati medici siano integrati da una visita pediatrica e da una valutazione psicologica;
- c) il metodo concretamente utilizzato (Greulich-Pyle) risulta essere meno attendibile e affidabile di altri metodi più avanzati²⁷;
- d) la mancata comunicazione ai ricorrenti dei risultati della procedura e del provvedimento giudiziario di attribuzione dell'età;
- e) la mancata applicazione, nel corso della procedura, della presunzione della minore età dei ricorrenti e delle relative garanzie²⁸.

Alla luce di tale sintetica analisi, dalla giurisprudenza della Corte EDU, pur se la questione dell'accertamento dell'età rappresenta tendenzialmente una questione tangenziale rispetto alle violazioni dedotte, è possibile ricavare la conferma dell'esistenza di un nucleo di principi e garanzie fondamentali che, pur nella fisiologica variabilità della loro applicazione nei singoli casi concreti (cfr. il caso *Jama*), richiedono agli Stati di introdurre misure, tanto sostanziali quanto procedurali, finalizzate ad assicurarne l'effettiva attuazione.

Il legislatore italiano è intervenuto in tal senso, prevedendo una disciplina organica in materia nella legge n. 47 del 2017, che ha introdotto l'art. 19-bis del d.lgs. n. 142 del 2015 (Identificazione dei minori stranieri non accompagnati²⁹) andando a colmare una persistente lacuna legislativa, solo parzialmente surrogata dalla preesistente disciplina in materia di minori vittime di tratta e regolamentare (il già citato DPCM n. 234/2016³⁰). Come rilevato fin dai primi commenti, la disposizione garantisce standard elevati rispetto alle questioni più problematiche connesse alla procedura di accertamento dell'età, pur non essendo priva di dubbi applicativi e possibili lacune³¹.

²⁷ Sul punto, L. BENSO – S. MILANI, *Alcune considerazioni sull'uso forense dell'età biologica*, 2013, disponibile all'url http://www.asgi.it/wp-content/uploads/public/1_0013_benso_materiali.pdf (ultimo accesso: 18 marzo 2019).

²⁸ E. ROZZI, *L'accertamento dell'età e l'accoglienza dei minori non accompagnati all'esame della Corte Edu*, *op. cit.*, p. 226.

²⁹ Per un primo commento, oltre alla dottrina citata, C. CASCONE, *Brevi riflessioni in merito alla legge n. 47/17 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati): luci e ombre*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2/2017, pp. 13 ss.; P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Luci e ombre della nuova disciplina sui minori stranieri non accompagnati*, in *Politica del diritto*, 4, 2017, pp. 586-588; G.A. GIUFFRÈ, *Il regime di assistenza sanitaria dei minori stranieri non accompagnati alla luce della l. n. 47 del 2017*, in *Federalismi.it*, Osservatorio di diritto sanitario, 15 novembre 2017, pp. 17-19.

³⁰ Per una analisi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 10.11.2016, n. 234, E. DI NAPOLI, *Riflessioni a margine della «nuova» procedura di accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato ai sensi dell'art. 5 della l. 47/2017*, *op. cit.*, pp. 17-19

³¹ In particolare, la competenza relativa alla attestazione, la giurisdizione competente in sede di ricorso, il coordinamento con la disciplina in materia di vittime di tratta, il rinvio alla fonte regolamentare per la disciplina delle modalità della procedura multidisciplinare.

In particolare, l'art. 19-bis, secondo comma, chiarisce che, anche nel caso in cui sia necessario attivare la procedura di accertamento in caso di «dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore», nelle more dell'esito delle procedure devono essere garantite le condizioni di accoglienza previste per i minori richiedenti protezione internazionale. Dal punto di vista dei metodi utilizzati, viene riconosciuta la precedenza di eventuali prove documentali (documento anagrafico, art. 19-bis, terzo comma), accertabili dalla autorità di pubblica sicurezza; l'attivazione di «esami socio-sanitari» in caso di permanenza di dubbi fondati può essere disposta, in via quindi residuale, dall'autorità giudiziaria competente (la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni). Tale seconda fase viene qualificata da una serie di garanzie, tanto sostanziali quanto procedurali, che sembrano soddisfare – almeno sulla carta – gli standard internazionali e sovranazionali richiamati in precedenza:

- a) obbligo di informare la persona con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami (art. 19-bis, quinto comma);
- b) l'utilizzo di un approccio multidisciplinare e delle modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità psico-fisica della persona (art. 19-bis, sesto comma);
- c) obbligo di comunicare l'esito dell'accertamento socio-sanitario alla persona, in modo congruente con la sua età, maturità e livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, nonché al tutore e all'autorità giudiziaria che abbia disposto l'accertamento (settimo comma);
- d) obbligo di indicazione del margine di errore nella relazione finale;
- e) obbligo di presumere la minore età della persona, nel caso in cui permangano dubbi sull'età (ottavo comma);
- f) infine, obbligo di notifica alla persona del provvedimento di attribuzione dell'età e facoltà di impugnazione con conseguente decisione d'urgenza entro dieci giorni.

Da un lato, quindi, può considerarsi decisiva, nella prospettiva di una effettiva garanzia dei diritti delle persone coinvolte e delle procedure utilizzate, l'attivazione della fonte legislativa, in un contesto caratterizzato da un'ampia discrezionalità delle autorità amministrative competenti rispetto all'*an* e al *quomodo* della procedura e alla successiva attuazione dell'esito all'interno della procedura asilo. Ciò ha consentito inoltre un oggettivo riallineamento tra la normativa italiana e i richiamati standard

internazionali, convertendo la disciplina italiana in un modello (potenziale e limitatamente all'ambito dell'accertamento dell'età) a livello europeo³².

Dall'altro lato, al fine di testarne l'effettiva applicazione e adeguatezza, tenuto conto del già richiamato scollamento tra *law in the books* e *law in action* che caratterizza a livello comparato tale ambito, risulterà decisivo il ruolo della giurisprudenza, in funzione di "guardiano" delle modalità di esercizio della «doppia discrezionalità» che caratterizza l'attivazione della procedura³³ e della effettiva attuazione delle garanzie nel corso e successivamente alla procedura di accertamento dell'età.

3. Il dato giurisprudenziale: il ruolo delle corti in prospettiva comparata

Il riferimento al ruolo della giurisprudenza al fine di consolidare le garanzie relative a tale procedura non deve essere considerato di pura maniera, in quanto l'analisi dei precedenti – tanto nazionali quanto comparati – dimostrano in modo evidente quanto le corti abbiano contribuito, pur se – come visto nel caso della Corte EDU – in modo non automatico né aprioristico, a definire i parametri di legittimità dell'esercizio del potere discrezionale nelle varie fasi della procedura e rispetto alle diverse tecniche utilizzabili in essa. La funzione di riallineamento delle prassi nazionali rispetto agli standard internazionali è stata peraltro riconosciuta in molti documenti di *soft law*³⁴, nei quali si è sottolineato il ruolo delle corti, a fronte della tendenza di adottare prassi non spesso non in linea nemmeno con le rispettive discipline nazionali, nel riaffermare ad esempio la priorità da attribuire alla valutazione multidisciplinare («social assessment») rispetto a quella esclusivamente medico-scientifica («medical examination»³⁵).

La giurisprudenza, tanto nazionale quanto straniera, ha certamente svolto una funzione anticipatrice della esigenza di corredare di adeguate garanzie anche una fase solo apparentemente tangenziale all'interno della procedura asilo, ma che – come anticipato – è ricca di potenziali effetti a più livelli rispetto alla condizione giuridica ed esistenziale della persona richiedente protezione.

Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, la giurisprudenza ha avuto ad oggetto principalmente la valutazione di attendibilità e adeguatezza, in primis scientifica, dei metodi utilizzati. In tal senso, è possibile rilevare una contrapposizione avvenuta tra la giurisprudenza di legittimità e la giurisprudenza di merito in relazione alla adeguatezza dell'esame radiologico quale elemento di valutazione decisivo all'interno della procedura di accertamento dell'età. Da un lato, la Corte di cassazione ha considerato

³² Un'analisi critica in tale prospettiva in E. ROZZI, *The new Italian law on unaccompanied minors: a model for the EU?*, in *EU Immigration and Asylum Law and Policy*, 13 novembre 2017.

³³ Utilizza questa espressione E. DI NAPOLI, *Riflessioni a margine della «nuova» procedura di accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato ai sensi dell'art. 5 della l. 47/2017*, *op. cit.*, p. 16.

³⁴ Ad esempio, AIDA, *The concept of vulnerability in European asylum procedures*, *European Council of Refugees and Exiles, op. cit.*, pp. 35 ss.

³⁵ *Ibidem*.

«congruamente e correttamente» motivata la decisione, «affidabile» il metodo utilizzato (Greulich e Pyle) e di conseguenza «non ragionevole e quindi giuridicamente irrilevante» il dubbio circa la minore età degli imputati, confermando la valutazione compiuta dai giudici di merito³⁶. In tal modo, la Corte conferma la propria giurisprudenza precedente, secondo cui l'accertamento radiografico del polso costituisce un metodo capace di offrire «un tranquillizzante grado di certezza in ordine ai suoi esiti circa il processo di accrescimento dell'organismo nell'età evolutiva»³⁷.

Di contro, la giurisprudenza di merito successiva ha adottato un approccio che appare più in linea con le evidenze ricavabili dalla comunità scientifica in relazione alla affidabilità del metodo radiologico. Il Tribunale di Torino (III sez. penale, 27 gennaio 2014), in un caso non relativo all'ambito dell'accertamento dell'età ai fini della richiesta di protezione internazionale, ha ritenuto di non poter condividere la richiamata posizione della Corte di cassazione, in quanto la questione dell'accertamento dell'età anagrafica tramite studio auxologico effettuato con esame radiografico è questione «oltremodo delicata e controversa». Richiamando il principio della presunzione della minore età in caso di dubbio persistente, il Tribunale, basandosi su una serie di documenti normativi e scientifici (tra i quali, il parere del Consiglio superiore di sanità il 25 febbraio 2009), sancisce che «il mero esame radiografico non è in grado di stimare in modo esatto l'età anagrafica di una persona nei singoli casi individuali» e che «ciascun singolo metodo di rilevazione non offre “un” risultato, ma un risultato che si colloca in un *range*, la cui variabilità è influenzata da una molteplicità di fattori», tra i quali vengono richiamati, nello specifico caso dell'esame del polso, il metodo o il macchinario utilizzati, la competenza dell'operatore e «altri fattori legati alle specifiche caratteristiche dell'individuo esaminato». Pertanto, considerata la natura dei beni giuridici in gioco e in assenza di «un dato di autonomia e piena evidenza scientifica», l'efficacia probatoria della diagnosi di età non può essere ritenuta – «nel caso individuale (...)» – affidabile al di là di ogni ragionevole dubbio³⁸.

Un analogo orientamento è stato successivamente adottato dal Tribunale di Venezia, il quale ribadisce la capacità del metodo utilizzato (Greulich e Pyle) di individuare meramente un *range* di compatibilità soggetto ad un margine di errore che dipende da una serie di variabili; un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dal fatto che l'accertamento si sia fondato esclusivamente sull'esame radiologico, senza che questo sia stato integrato da un approccio multidimensionale in grado di tenere conto anche dell'esame fisico svolto da un pediatra. Pertanto, alla luce delle modalità dell'accertamento, alla luce delle quali non

³⁶ Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 25 marzo – 18 settembre 2014, n. 38280.

³⁷ *Ex plurimis*, J. MOYERSOEN, *Minori non accompagnati: l'articolata ed ostica questione dell'accertamento dell'età*, *op. cit.*, p. 90, sottolinea la variabilità intrinseca a tale metodo e ne deriva la «scarsa attendibilità».

³⁸ Su tale aspetto, M. TISÈ – L. MAZZARINI *et al.*, *Applicability of Greulich and Pyle method for age assessment in forensic practice on an Italian sample*, *op. cit.*, p. 415.

può essere considerato affidabile il risultato ottenuto, e della considerazione del margine di errore ad esse correlate, il Tribunale applica la presunzione di minore età, in quanto «non potendosi escludere che il reclamante sia tutt'ora minorenne, nell'incertezza, si deve presumere la minore età (...)»³⁹.

Si confermano pertanto, a livello di giurisprudenza di merito, alcuni dei criteri che abbiamo visto emergere dall'analisi delle fonti internazionali e sovranazionali: la non attendibilità scientifica del metodo radiologico; l'esigenza di adottare un approccio multidisciplinare; l'affermazione di una presunzione di minore età in caso di dubbio. La convergenza verso l'applicazione di standard comuni derivati dal diritto dell'Unione e dal diritto internazionale emerge anche dall'analisi della giurisprudenza comparata e rappresenta un fattore che potrebbe consentire, in assenza di una armonizzazione tra i Paesi Membri dell'Unione europea a livello normativo, una maggiore uniformità nella applicazione delle norme europee⁴⁰.

Certamente, il *leading case* in materia può essere considerato il caso *Merton*⁴¹, nel quale la *High Court* britannica, riconosciuta l'inesistenza di un metodo medico o scientifico attendibile, capace di determinare la maggiore o minore età nel caso in cui l'età presunta sia vicina ai diciotto anni (§ 22), ha individuato una serie di criteri che sono stati assunti quali parametri di riferimento dalla giurisprudenza successiva e che contribuiscono a definire il concetto di metodo multidisciplinare e olistico, in quanto si riferiscono al «general background» della persona, inclusi la situazione familiare e la storia personale, l'educazione, informazioni etniche e culturali, oltre alla valutazione della credibilità delle dichiarazioni (§ 37⁴²).

Un elemento decisivo, al fine di garantire in concreto la tutela dei diritti del presunto minore all'interno della procedura di accertamento dell'età, è senza dubbio rappresentato dal margine di discrezionalità attribuito alle autorità amministrative competenti nella fase di utilizzo e interpretazione dei risultati dell'accertamento medesimo e dal relativo ambito di valutazione che le corti sono legittimate ad esercitare in sede di scrutinio delle scelte compiute. In tale prospettiva, due pronunce risultano di particolare rilievo. Nel caso *AA, R (on the application of) v Secretary of State for the Home Department & Anor* ([2016] EWCH 1453 (Admin)), la *High Court* britannica, nell'ambito di un ricorso per ingiusta detenzione di un minore straniero non accompagnato, si è pronunciata sulla natura giuridica della procedura di accertamento dell'età e dei relativi poteri della autorità amministrativa competente. La Corte britannica ha sancito il principio, che sarà confermato dalla *Court of Appeal* nel 2017, secondo cui la discrezionalità di cui gode l'autorità

³⁹ Tribunale per i minorenni di Venezia, decreti del 23 dicembre 2016.

⁴⁰ Sugli effetti negativi di un approccio variegato alla procedura di accertamento dell'età nei diversi Paesi dell'Unione europea in termini di applicazione uniforme delle norme europee, E. DI NAPOLI, *Riflessioni a margine della «nuova» procedura di accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato ai sensi dell'art. 5 della l. 47/2017*, *op. cit.*, p. 6.

⁴¹ *(B) v London Borough of Merton* [2003] EWHC 1689 (Admin).

⁴² Analogamente, *R (on the application of AS (by his litigation friend Francesco Jeff) v Kent County Council* [2017] UKUT 00446 (IAC).

competente in materia di immigrazione (*immigration officer*) nel decidere se detenere o meno un individuo non si estende alla valutazione relativa all'età del medesimo (§ 44). Quest'ultima, infatti, rappresenta una questione distinta, la quale non risulta assoggettata alla discrezionalità dell'autorità per l'immigrazione. Pertanto, anche se l'accertamento dell'età costituisce una procedura complessa che può produrre esiti incerti, tale complessità non costituisce una valida ragione per non qualificare tale questione come «*a matter of objective fact*» (§ 49). Pertanto, la determinazione dell'età, che risulta decisiva per la concreta definizione del concetto di minore non accompagnato al quale si riferisce il 1971 *Immigration Act*, deve essere valutata quale “questione di fatto” e non può essere rimessa alla mera valutazione dell'autorità competente nell'esercizio del proprio potere di detenere il richiedente. Il caso citato sembra quindi dimostrare che le valutazioni svolte dalla pubblica amministrazione non rientrano in un ambito riservato alla discrezionalità dell'autorità competente, ma possono essere oggetto di scrutinio anche in relazione al merito delle medesime.

Rispetto alla questione relativa al margine di discrezionalità dell'autorità amministrativa nell'interpretare gli esiti dell'accertamento, viene in rilievo una decisione con cui il *Tribunal Supremo* spagnolo (n. 3186/2013, 17 giugno 2013) ha accolto un ricorso contro il diniego di protezione internazionale sulla base della violazione del diritto di difesa del richiedente che dipende direttamente da una errata interpretazione dei risultati dell'accertamento dell'età da parte dell'autorità competente (nel caso di specie, il pubblico ministero), che aveva certificato la possibilità che la persona fosse di un'età superiore ai diciassette anni e quindi potenzialmente minore di età (come peraltro attestato da prove documentali prodotte in una fase successiva). L'erronea valutazione degli esiti ha impedito l'applicazione del principio della presunzione della minore età in caso di dubbio, sancito a livello di diritto dell'Unione europea, oltre ad avere precluso al richiedente protezione internazionale il godimento delle speciali garanzie previste dall'ordinamento spagnolo in caso di minori stranieri non accompagnati, essendosi le varie fasi della procedura svolte secondo modalità che presupponevano la maggiore età del medesimo. Anche in tale contesto, emerge la centralità della procedura di accertamento dell'età all'interno della più ampia procedura di riconoscimento della protezione internazionale.

4. La sfida dell'effettività e la centralità delle garanzie tecniche e procedurali

L'analisi svolta ha dimostrato come sia possibile individuare un nucleo “duro” di principi e parametri, di carattere tanto giuridico quanto extra-giuridico, finalizzato a garantire in concreto la posizione del minore straniero non accompagnato all'interno di una fase solo eventuale ma potenzialmente decisiva del complesso procedimento di riconoscimento della protezione internazionale:

- a) l'applicazione anche in tale contesto del principio del *best interest of the child*, il quale incide tanto sull'*an* (procedura attivabile solo se nell'interesse del minore e in casi di fondati e seri dubbi) quanto sul *quomodo* (garanzia dei diritti del minore prima, durante e successivamente alla procedura, secondo un approccio *child-friendly*) dell'accertamento;
- b) la presunzione della minore età della persona sottoposta all'accertamento, che deve sussistere – e orientare di conseguenza le garanzie (anche esterne alla procedura, come ad esempio relativamente alle speciali condizioni di accoglienza) adottate – fino al completamento della procedura e permanere nel caso in cui all'esito della medesima sussistano dubbi relativi alla età cronologica;
- c) l'utilizzo di un approccio multidimensionale ed olistico quale *golden standard* e l'accertamento medico come metodo residuale e comunque non sufficiente a orientare la valutazione relativa all'età, alla luce delle evidenze scientifiche che ne dimostrano l'intrinseca fallibilità e margine di errore;
- d) il diritto a impugnare i risultati dell'accertamento, dal quale conseguono una serie di garanzie accessorie, quali il diritto a ricevere una comunicazione scritta dell'esito della procedura e il diritto ad un ricorso effettivo (*ad hoc* o interno alla procedura asilo, cfr. la richiamata giurisprudenza della Corte EDU).

Attorno a tale nucleo “duro” di principi, è individuabile un'area ulteriore di garanzie, il cui ambito concreto dipende sostanzialmente dall'approccio adottato dalle corti nel valutare l'esercizio di discrezionalità compiuto dalle autorità amministrative competenti. L'analisi comparata delle decisioni in materia sembra mostrare come l'ambito dello scrutinio esercitabile dalle corti non sia necessariamente limitato ad aspetti meramente formali – ad esempio l'utilizzo di un determinato metodo, tra i diversi tecnicamente disponibili, senza verificarne l'adeguatezza e l'affidabilità alla luce di elementi di natura extra-giuridica o giuridica – ma possa estendersi fino ad una valutazione nel merito delle decisioni assunte anche successivamente alla procedura di accertamento dell'età (cfr. il caso spagnolo).

Lo scrutinio, come dimostra la giurisprudenza di merito italiana, può coinvolgere anche valutazioni relative alla attendibilità e fondatezza medico-scientifica dei metodi utilizzati, soprattutto nel caso in cui si adotti un approccio esclusivamente medico all'accertamento dell'età. Anche quando entri in gioco il merito scientifico dell'azione amministrativa, la giurisprudenza conferma una serie di garanzie procedurali finalizzate ad assicurare un utilizzo legittimo dei risultati dell'accertamento, come ad esempio l'obbligo di indicare sul referto l'esistenza di un margine di errore e variabilità dell'esito, che può variare a seconda dei metodi concretamente utilizzati, o quello di adottare un provvedimento formale all'esito della procedura e di comunicarne il contenuto, in modo comprensibile, ai soggetti interessati.

Nella prospettiva del diritto ad un rimedio effettivo nei confronti delle decisioni assunte in tale contesto, l'accertamento dell'età viene ad assumere una specifica autonomia anche in termini rimediali, rappresentando un autonomo e specifico motivo di ricorso, anche quando esso sia funzionale



all'assunzione di altre decisioni di natura amministrativa (come ad esempio la detenzione di minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale, cfr. la giurisprudenza britannica citata). Se si aderisce a tale prospettiva, che appare consolidata a livello giurisprudenziale e legislativo, tale affermazione consente una estensione dell'ambito delle garanzie – quantomeno di natura rimediale – nei confronti di decisioni assunte dalle autorità competenti in diversi ambiti (trattenimento, condizioni di accoglienza, determinazione dello status, accesso ai servizi sociali), le quali potranno essere valutate direttamente e autonomamente alla luce della legittimità della procedura di accertamento di età ed eventualmente dell'applicazione effettuata degli esiti di quest'ultima all'interno del procedimento principale.

Tali standard si sono venuti progressivamente a consolidare a livello internazionale e sovranazionale, attraverso l'integrazione di strumenti di *soft law* e di atti normativi vincolanti (in particolare di diritto dell'Unione europea), andando infine a orientare le scelte di politica dell'immigrazione compiute in tale ambito a livello nazionale. In tal senso, la riforma in materia introdotta nell'ordinamento italiano rappresenta un esempio paradigmatico di tale – pur se implicita – influenza, anche se dovrà essere testata alla luce della sua effettiva attuazione. All'interno di tale dinamica potenzialmente virtuosa, la giurisprudenza ha svolto – e sarà chiamata a svolgere – una funzione di ri-equalizzazione fondamentale, in una duplice prospettiva: tra principi internazionali e sovranazionali e disciplina nazionale, fino a surrogare eventuali lacune presenti a livello legislativo attraverso una attuazione diretta dei richiamati principi, da un lato; tra quadro normativo e prassi attuative, garantendo l'effettiva applicazione degli standard previsti a livello legislativo, dall'altro.